Esonero contributivo parziale autonomi: chiarimenti per le nuove attività avviate nel corso del 2019

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 20, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per il 2021 a favore dei lavoratori autonomi, **ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019.**

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3217 **(di seguito riportato)** ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2019. Nel Messaggio precisato, che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi del 2020 sul 2019 a**vverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame**. Per poter accedere all'esonero parziale, l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto a quello del 2019.

*Si ricorda che la presentazione della domanda di esonero **deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021**, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 e confermato nella circolare n. 124/2021.*

Il testo completo del messaggio Inps del 24 settembre 2021, n. 3217, con oggetto: *Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* **–** *Requisiti – Beneficiari – Verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019 – Chiarimenti*

Come descritto al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel disciplinare le condizioni per la fruizione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l'anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi, ha disposto, tra gli altri requisiti, che i beneficiari debbano avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell'anno 2019.

La medesima disposizione è riprodotta al comma 2 dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, che definisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'esonero di cui al citato articolo 1, comma 20.

Nello specifico, il richiamato comma 2 dispone che «*ai fini del riconoscimento dell'esonero, i soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:*

a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019».

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il requisito sopra descritto non si applica «*ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell'AGO, alla Gestione separata dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*».

Ciò premesso, sono pervenuti allo scrivente Istituto numerosi quesiti tesi a chiedere chiarimenti in merito alle **modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019**.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 sull'anno 2019 avverrà sulla base dell'importo medio mensile relativo **ai mesi di attività** delle due annualità in esame.

Pertanto, per poter accedere all'esonero parziale l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per saperne di più:

I criteri e le modalità per la concessione

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi

Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 2021: «*CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021*»

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 20 agosto 2021: «*CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 17/05/2021*»

Il decreto *Lavoro* attuativo dell'esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 maggio 2021, repertorio n. 82/2021